



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

*Ministero dell'Interno*

*Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*

*Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica*

**IL DIRETTORE CENTRALE**

*Ministero dello Sviluppo Economico*

*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore,*

*e la Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

**VISTO** il Decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 313 del 24 settembre 2020 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

**VISTE** le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

**VISTA** la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Interno hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale Prot. CSLP n.983 del 28/01/2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione -;

**CONSIDERATO** in particolare quanto disposto dalla sopra citata circolare nella parte in cui si comunica che gli Organismi che presentano istanza di prima autorizzazione, rinnovo e/o estensione, prima della data del 28 gennaio 2021, sono autorizzati e notificati in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 106/2017 (Autorizzazione ai fini di notifica non basata su un certificato di accreditamento);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, **prot. DCPST n. 5612 del 26 aprile 2017 (con decorrenza 26 giugno 2017)** con il quale l'organismo **TUV Italia Srl - Via M. Macchi, 27 Milano** è stato autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

**CONSIDERATO** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ritenuto opportuno chiedere alla Commissione Europea una estensione della scadenza temporale della notifica in essere fissata al 25 giugno 2021;

**VISTO** l'accoglimento della citata richiesta, da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea che hanno concesso **una proroga trimestrale** della notifica che quindi scade il **25 settembre 2021**;

**VISTA** l'istanza di **autorizzazione** quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata alle Amministrazioni competenti, dall'Organismo **TUV Italia Srl** in data 18/01/2021;

**VISTO** l'esito favorevole dell'istruttoria di rinnovo di autorizzazione svolta dalle Amministrazioni competenti sia nella fase dell'esame documentale che nella fase di audit da remoto, considerata l'impossibilità di effettuare un audit in loco;

**VISTA** la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data **11 giugno 2021**;

**DECRETANO**

Art. 1

L'Organismo **TUV Italia Srl** nel seguito denominato "Organismo" è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

**Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica(SVVCP 2+):**

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
<b>M125</b>	EN 12620	Aggregati per calcestruzzo	
	EN 13043	Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	
	EN 13055-1	Aggregati leggeri – Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	
	EN 13055-2	Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati	
	EN 13139	Aggregati per malta	
	EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
	EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche	
	EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie	
<b>M116</b>	EN 771-1	Specifica per elementi di muratura - parte 1: Elementi di muratura di laterizio	
	EN 771-2	Specifica per elementi di muratura - parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio	
	EN 771-3	Specifica per elementi di muratura - parte 3: Elementi di calcestruzzo (alleggerito e compatto)	
	EN 771-4	Specifica per elementi di muratura - parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato	
	EN 771-5	Specifica per elementi di muratura - Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata	
	EN 771-6	Specifica per elementi di muratura - Parte 6: Elementi per muratura di pietra naturale	
	EN 998-2	Specifica per malte per opere murarie - parte 2: Malte per murature	
<b>M100</b>	EN 1168	Pannelli prefabbricati di calcestruzzo - Lastre alveolari	
	EN 12794	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali di fondazione	
	EN 12843	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali e antenne	
	EN 13224	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai	
	EN 13225	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari	
	EN 13693	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture	
	EN 13747	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai	

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
	EN 13978-1	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da sezioni individuali con dimensioni di un modulo	
	EN 1520	Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con armatura strutturale o non-strutturale	
	EN 14843	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale	
	EN 14844	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi scatolari	
	EN 14991	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi di fondazione	
	EN 14992	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da parete	
	EN 15050	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da ponte	
	EN 12737	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per pavimentazioni di stalle	
	EN 15037-1	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 1: Travetti	
	EN 15258	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per muri di sostegno	
	EN 15037-3	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 3: Blocchi di laterizio	
M120	EN 10025-1	Prodotti laminati a caldo in acciaio per impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura generali	
	EN 13479	Materiali di apporto per saldatura - Norma di prodotto generale per i materiali di apporto e i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici	
	EN 14399-1	Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato - Parte 1: Requisiti generali	
	EN 10210-1	Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura	
	EN 10219-1	Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate - Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura	
	EN 15048-1	Bulloneria strutturale non a serraggio controllato- Parte 1: Requisiti generali	
	EN 15088	Alluminio e leghe di alluminio - Prodotti per applicazioni di strutture per le costruzioni Condizioni tecniche di controllo e di fornitura	
	EN 10088-4	Acciai inossidabili - Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura dei fogli, delle lamiere e dei nastri di acciaio resistente alla corrosione per impieghi nelle costruzioni	
	EN 10088-5	Acciai inossidabili - Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura delle barre, vergelle, filo, profilati e prodotti trasformati a freddo di acciaio resistente alla corrosione per impieghi nelle costruzioni	
	EN 1090-1	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
	EN 10343	Acciai da bonifica da utilizzare nelle costruzioni – Condizioni tecniche di fornitura	
<b>M124</b>	EN 13108-1	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo	
	EN 13108-2	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili	
	EN 13108-3	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero	
	EN 13108-4	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato	
	EN 13108-5	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antidrucciolo chiuso	
	EN 13108-6	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato	
	EN 13108-7	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti	
	EN 12591	Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali	
	EN 13808	Bitumi e leganti bituminosi – Quadro di riferimento delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose	
<b>M112</b>	EN 14081-1	Strutture di legno - Classificazione della resistenza del legno strutturale a sezione rettangolare - Parte 1: Requisiti generali	
	EN 14250	Strutture in legno - Requisiti di prodotto per elementi strutturali prefabbricati assemblati con elementi di collegamento di lamiera metallica punzonata	

## Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in – **Via Carducci, 125 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)** secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data **del 26 settembre 2021 e ha validità di quattro anni.**
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
2. Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

**Il Presidente  
del Consiglio Superiore dei  
Lavori Pubblici**

Ing.Massimo Sessa

**Il Direttore Centrale per la  
Prevenzione e la Sicurezza  
Tecnica**

Ing.Stefano Marsella

**Il Direttore Generale per il  
Mercato, la Concorrenza, la  
Tutela del Consumatore, la  
Normativa Tecnica**

Avv.Loredana Gulino